

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: STABILE ORGANIZZAZIONE, TRANSFER PRICING E MODELLI DI SUPPLY CHAIN

L'art. 7 del Decreto Internazionalizzazione ha riscritto integralmente l'art. 152 del TUIR che si occupa della determinazione del reddito della stabile organizzazione ("SO"). La nuova formulazione prevede che: i) la SO si considera (ai soli fini fiscali) entità separata dalla casa madre; ii) il fondo di dotazione è determinato in base ai criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati; iii) le transazioni con la casa madre (transfer pricing) devono essere conformi al principio del valore normale. Ulteriori elementi di novità per le SO sono contenuti nella nuova formulazione dell'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE prevista nel Final Report dell'Action 7 del progetto BEPS. Essi riguardano: i) la figura del commissionario alle vendite con riferimento a modalità e poteri di conclusione dei contratti, che possono dare luogo alla insorgenza di una stabile organizzazione personale; ii) l'applicazione della cd. "anti-fragmentation rule" per contrastare un utilizzo distorto del concetto di attività preparatoria e/o ausiliaria; e iii) la segregazione delle attività da cantiere al fine di eludere le regole per il conteggio dei giorni. Dunque, è oggi inevitabile una revisione dei modelli operativi incentrati su dette fattispecie: un assessment di funzioni, rischi e asset, alla luce delle effettive modalità di svolgimento del business, potrebbe infatti rivelare la necessità di modifiche non solo alle transfer pricing policies, bensì anche alle strutture presenti sul territorio.



D. Prato



G. L. Nieddu

HAGER & PARTNERS

Dott. Dirk Prato, Partner Tax | Dirk.Prato@hager-partners.it Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing & Supply Chain | Gianluca.Nieddu@hager-partners.it Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: CONSOLIDATO FISCALE UE

Entro il 31 marzo si può optare per la dichiarazione dei redditi consolidata (c.d. modello CNM) per i periodi di imposta in corso al 7.12.15, ai fini della sola IRES. Le novità introdotte dal c.d. "decreto internazionalizzazione" D.Lgs. 147/15 riguardano la possibilità di includere nel consolidato non solo l'eventuale gruppo verticale italiano (controllante e controllate), ma anche - e qui sta la novità - le c.d. società o stabili organizzazioni sorelle, anche non residenti, e cioè quei soggetti controllati da una comune controllante residente in un Paese della UE o dello SEE (spazio comune europeo) con cui sia in vigore un trattato per lo scambio di informazioni. È quindi possibile predisporre una dichiarazione consolidata IRES anche in presenza di gruppi italiani orizzontali composti da società e da stabili organizzazioni. La controllante estera deve identificarsi in Italia e deve designare una società controllata (e non una sua stabile organizzazione italiana) che si assume gli obblighi di consolidamento. La controllante si deve assumere responsabilità sussidiaria. I benefici sono evidenti (compensazione imponibili/perdite fiscali, deducibilità interessi passivi). Gli effetti dell'interruzione del consolidamento sono diversi nel caso di gruppo orizzontale o verticale. Si può anche allargare il perimetro attuale di consolidamento, facendo attenzione alle conseguenze sugli acconti ed il riporto delle perdite fiscali.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS Associazione professionale tra dottori commercialisti Dott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it



